

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1306

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati DANTE, FRACASSI, AMODIO, CERAVOLO
MARIO, DURAND DE LA PENNE**

Presentata l'11 giugno 1959

**Norme concernenti un concorso speciale
riservato ai direttori didattici incaricati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto legislativo n. 158 del 1944, venne istituita, per la prima volta, in Italia la figura del direttore didattico incaricato. Tale provvedimento venne suggerito dalla particolare situazione in cui si trovava la scuola nell'immediato dopo guerra e dalla conseguente necessità di immettere nel personale direttivo elementi giovani dotati di entusiasmo e di esperienza didattica.

Venne così dato inizio ad un procedimento di selezione dei maestri che, per accertati requisiti di capacità professionale, furono incaricati dai provveditori alla direzione didattica; costoro, affrontando non pochi sacrifici, seppero dare alla scuola un orientamento educativo da tutti largamente apprezzato.

Per tale benemerita categoria, che conta poco più di 100 unità, sono state avanzate, ripetute volte, proposte, per una definitiva sistemazione nei ruoli. Tali proposte, sino ad oggi, non sono state coronate da successo. Tuttavia i direttori didattici incaricati continuano ad essere impiegati a conferma della bontà del loro lavoro.

Si impone in conseguenza la necessità di sollevare la categoria dal disagio spirituale nel quale vive, e di rendere giustizia nell'interesse della scuola che verrebbe così ad utilizzare personale preparato e capace, anche per esperienza, di assolvere la delicata missione, come attestano chiaramente i rapporti

informativi rilasciati annualmente dalle competenti autorità scolastiche e le conseguite qualifiche di «ottimo».

È noto che tutti i direttori di concorsi direttivi, prima di essere ammessi in ruolo, devono compiere obbligatoriamente sei mesi di prova. I direttori incaricati dirigono lodevolmente le scuole da oltre un decennio, ed ogni anno sono stati riconfermati nell'incarico dalle rispettive autorità scolastiche, dando così chiara prova di essere meritevoli di ricoprire l'incarico stesso.

Ci sembra opportuno ricordare i precedenti provvedimenti che sono stati già emanati in simili contingenze e per casi analoghi:

1°) legge del 1935 relativa alla sistemazione in ruolo delle maestre rurali senza alcun concorso, mediante una semplice relazione dell'ispettorato scolastico della circoscrizione;

2°) regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 322, relativo alla sistemazione in ruolo degli ex Direttori delle scuole rurali;

3°) decreto del Capo provvisorio dello Stato del 22 agosto 1947, n. 1061, che prevede l'immissione nel ruolo dei direttori incaricati dei corsi di avviamento professionale, conservando anche la sede;

4°) ruolo transitorio istituito nel 1948 a favore degli insegnanti delle scuole medie inferiori, per il passaggio nelle scuole medie superiori;

5°) legge Pucci-Calcaterra del 19 maggio 1953, relativa ai direttori didattici incaricati con tre anni di servizio direttivo e dodici di servizio di maestro;

6°) legge 3 marzo 1958, concorso speciale ruolo transitorio per insegnanti elementari con tre anni di servizio nelle scuole carcerarie;

7°) legge per i laureati già insegnanti incaricati nelle scuole medie (che richiamati in servizio con una visita ispettiva vengono immessi nel ruolo della scuola secondaria).

La presente proposta di legge non differisce in definitiva da tanti altri provvedimenti emessi in questi ultimi tempi per situazioni analoghe e forse meno urgenti.

Trattasi di un esiguo numero di benemeriti funzionari i quali, purtroppo, dopo un decennio di attività, dovrebbero essere retrocessi a semplici maestri, con grave danno mo-

rale (del quale soffrirebbe la stessa scuola), facilmente intuibile.

Raffaete Resta, uno dei più grandi educatori del nostro secolo, lasciò delle parole che sono un testamento per chi, nell'adempimento di un dovere, avverte il bisogno di una autorevole solidarietà. Egli disse che « *il Governo, se vuole, può e deve tenere in doverosa considerazione l'opera che da molti anni i direttori didattici incaricati compiono a beneficio del popolo italiano; la scuola ha bisogno di uomini che sappiano anche dire, ma che sappiano soprattutto fare* ».

Con il conforto di una così autorevole testimonianza si propone alla Camera l'approvazione della presente proposta di legge che, in definitiva, non comporta neppure onere finanziario.

Le modalità del concorso sono facilmente intuibili dal contesto dell'articolo 1° che si propone alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione bandirà entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso speciale per titoli e colloquio-esame sulla legislazione scolastica, per un terzo di posti vacanti di direttore didattico, riservato agli insegnanti elementari forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di una laurea in pedagogia e in materie letterarie, in lettere o in filosofia, ovvero di un diploma di materie letterarie o in pedagogia rilasciati dai soppressi Istituti superiori di Magistero, ovvero di laurea in giurisprudenza, i quali avendo prestato sei anni di servizio di ruolo come insegnanti, abbiano esercitato all'atto della pubblicazione del bando l'incarico effettivo di direttore didattico con la qualifica di « ottimo » e di « distinto », per almeno tre anni scolastici anche se non consecutivi e per almeno due anni se si tratta di ex combattenti, mutilati o invalidi di guerra.

ART. 2.

La graduatoria sarà ad esaurimento e con diritto alla riserva di un terzo dei posti annualmente vacanti.